



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 02/03/2021

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. PER L'ANNO 2021..

L'anno **duemilaventuno due** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Presente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 5 del 02/03/2021

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. PER L'ANNO 2021.

Il SINDACO illustra e spiega le diverse fasce di prelievo e le relative aliquote che restano invariate rispetto al 2020, compresa l'esenzione per i redditi fino a €15.000,00.

Il consigliere Novellini dice che il suo gruppo condivide la scelta di mantenere invariate le aliquote e l'esenzione fino a € 15.000,00

Dopo di che :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360/1998, con cui è stata istituita un'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 3, ove si stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'articolo 1, comma 3-bis, ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22/02/2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12/04/2012;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, il quale differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rammentato che l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, fra gli allegati al bilancio di previsione, rientrano le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote di imposta, le variazioni ai limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Evidenziato che la legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali - attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come previsto invece per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2021, come già avvenuto per gli anni dal 2013 al 2020, la soglia di esenzione e le aliquote per scaglioni di reddito dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2012, come di seguito specificato:

➤ soglia di esenzione pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

➤ aliquote per scaglioni di reddito:

- da Euro 0 ad Euro 15.000 aliquota dello 0,45%;
- da Euro 15.001 ad Euro 28.000 aliquota dello 0,50%;
- da Euro 28.001 ad Euro 55.000 aliquota dello 0,75%;
- da Euro 55.001 ad Euro 75.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre Euro 75.000 aliquota dello 0,80%;

con la precisazione che aliquote devono essere applicate per scaglioni di reddito nel rispetto dei principi di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Tutto ciò premesso,

con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Asinari, Bozzolini, Novellini) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) Di confermare le aliquote e la soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2021, come deliberato per l'anno di imposta 2012 con atto consiliare n. 7 del 12/04/2012;

2) Di dare atto che l'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito, con soglia di esenzione pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per i contribuenti in possesso di

redditi IRPEF annui fino a €uro 15.000 (quindicimila/00), e precisamente:

- da €uro 0 ad €uro 15.000 aliquota dello 0,45%;
- da €uro 15.001 ad €uro 28.000 aliquota dello 0,50%;
- da €uro 28.001 ad €uro 55.000 aliquota dello 0,75%;
- da €uro 55.001 ad €uro 75.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre €uro 75.000 aliquota dello 0,80%;

3) Di dare atto che le suddette aliquote devono essere applicate per scaglioni di reddito nel rispetto dei principi di progressività così come stabilito dall'art. 1, co. 11, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e successive integrazioni e modificazioni;

4) Di dare atto che la presente deliberazione è pienamente efficace ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, e vale per l'applicazione del tributo di che trattasi per l'anno 2021;

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) Di dichiarare il presente provvedimento, con voti n.9 favorevoli, n. 3 astenuti (Asinari, Bozzolini, Novellini) immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire la conseguente approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 in data odierna.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA